

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Copia da restituire firmata

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA INFORMATICA DELLE ATTREZZATURE BIOMEDICALI PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA




Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

INDICE

Articolo 1	Premessa	4
Articolo 2	Oggetto della fornitura e dati quantitativi	4
Articolo 3	Durata della fornitura e importo del servizio	6
Articolo 4	Caratteristiche del servizio	7
Articolo 5	Obblighi dell'aggiudicatario	9
Articolo 6	Personale tecnico dedicato al servizio	11
Articolo 7	Magazzino	12
Articolo 8	Periodo di prova	12
Articolo 9	Monitoraggio	13
Articolo 10	Customer satisfaction	13
Articolo 11	Condizioni di fine contratto	14
Articolo 12	Inadempienze contrattuali e penalità	15
Articolo 13	Obbligo di Riservatezza dei dati	17
Articolo 14	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	-18
Articolo 15	Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	19
Articolo 16	Subappalto	22
Articolo 17	Risoluzione del contratto	22
Articolo 18	Recesso dal contratto	23
Articolo 19	Fallimento – liquidazione – ammissione a procedure concorsuali	23
Articolo 20	Brevetti e diritti d'autore	23
Articolo 21	Clausola Sociale.....	21
Articolo 22	Segnalazioni all' ANAC	24
Articolo 23	Scioperi	24
Articolo 24	Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	25
Articolo 25	Responsabilità	25
Articolo 26	Danni a persone e cose	25




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Articolo 27	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna ²⁶
Articolo 28	Controversie e Foro competente ²⁸
Articolo 29	Elezione del domicilio ²⁸
Articolo 30	Documentazione di gara ²⁹



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Articolo 1

Premessa

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (di seguito AOUBO) dispone della proprietà di una vasta gamma delle attrezzature biomedicali.

Pertanto ritiene indispensabile e strategico dotarsi in modo strutturato dei servizi descritti nel presente capitolato in ragione della necessità di avvalersi del contributo di professionisti dotati di competenza specifica e specialistica, efficienza organizzativa nella programmazione degli interventi, per garantire il raggiungimento della massima qualità possibile nella assistenza informatica delle apparecchiature

Con questo capitolato si intendono fornire le specifiche e indicare i requisiti per affidare il servizio di gestione e manutenzione delle attrezzature informatiche collegate alle attrezzature biomedicali per un periodo di 3 anni rinnovabili di ulteriori 3 anni. La proposta dei fornitori, oltre a quanto descritto in questo documento, deve soddisfare due fondamentali e primari obiettivi strategici: in primo luogo il mantenimento di livelli di servizio molto elevati per l'intera durata del contratto; in secondo luogo l'ottimizzazione del sistema e il contenimento dei costi per il servizio richiesto, pur mantenendone i valori massimi di efficienza ed efficacia.

L'offerta presentata, pertanto, deve dimostrare, oltre alla sua reale soddisfacente fattibilità, la piena comprensione delle problematiche associate ai principi qui enunciati, con particolare riferimento alla peculiare realtà rappresentata dall' AOUBO. Il contesto operativo, infatti, è caratterizzato da una notevole complessità dovuta in particolare all'elevato numero biomedicali. Inoltre l'offerta presentata, deve essere sufficientemente flessibile da poter soddisfare le esigenze di ampliamenti a strutture nuove e di evoluzione dei sistemi esistenti.


Articolo 2

Oggetto della fornitura e dati quantitativi

L'oggetto della fornitura è la gestione informatica dei sistemi medicali in uso presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, compresi i dispositivi e gli accessori con essi funzionanti, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 37/2010, norma CEI EN 60601-1 3° edizione, linee guida MEDDEV 2.1/6, linee guida CEI 62-237 e norma CEI EN 80001-1).

Si intendono oggetto del servizio tutti gli apparecchi/sistemi elettromedicali che saranno specificati negli ordinativi di fornitura emessi.

Si precisa che non saranno fornite informazioni dettagliate sulla consistenza in termini di marche e modelli delle apparecchiature biomedicali, della configurazione in termini di dotazione delle singole attrezzature (monitor, stampanti, accessori, ecc.), della denominazione e versione dei software installati ecc. in quanto il servizio fornito dovrà essere indipendente da parametri specifici riguardanti



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan


Il direttore

la costituzione e la configurazione delle attrezzature biomedicali e dalla eventuale variazione nel tempo di tali parametri e della numerosità complessiva delle attrezzature.

Nelle pagine seguenti si dà una descrizione esplicativa delle tipologie e quantitativi indicativi, che si ritiene sufficiente per una valutazione del servizio da erogare. La descrizione di massimo dettaglio sarà fornita, nel caso in fase di realizzazione del progetto esecutivo con la ditta aggiudicataria. Quanto qui riportato ha carattere puramente indicativo. **Il servizio deve comprendere in ogni caso ogni sede/padiglione/reparto/struttura e apparato, incluso quanto eventualmente installato nel corso della durata del contratto**

Attualmente il parco tecnologico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna consta in circa 18.000 apparecchiature e mediamente sono richiesti circa 1500-2000 interventi di assistenza tecnica che coinvolgono l'ambito informatico. Di seguito vengono indicate le principali tecnologie installate con indicazione del numero e obsolescenza media in anni:

Tipologia di apparecchiatura	N.	Valore complessivo	Obsolescenza media
Ecotomografo	161	13.508.796,89 €	15,81
Tomografo computerizzato	6	10.455.859,65 €	15,14
Acceleratore lineare	5	8.461.046,91 €	14,87
Monitor per parametri elettrofisiologici	469	7.026.804,02 €	16,55
Workstation diagnostiche	125	6.733.164,99 €	13,41
Polifunzionale radiologico	5	6.035.766,29 €	11,47
Risonanza magnetica	3	5.096.399,47 €	12,22
Sistema robotizzato per chirurgia	1	4.726.372,80 €	3,66
Ventilatori polmonari	199	4.617.403,97 €	21,35
Angiografi digitali	7	4.160.295,37 €	13,68
Sistema per radiologia digitale	7	3.083.043,10 €	16,86
Sistema automatico per la gestione della fase pre-analitica	25	2.980.430,00 €	8,91
Tavolo operatorio	52	2.926.055,58 €	21,25
Sonda ecografica	450	2.820.681,89 €	7,68
Pensile chirurgico	254	2.813.325,28 €	12,23
Apparecchio di anestesia	68	2.420.529,97 €	17,32
Modulo acquisizione immagini	53	2.419.409,36 €	7,62



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Pompa volumetrica	1098	2.290.334,27 €	13,71
Amplificatore di sequenze nucleotidiche	98	2.141.667,84 €	14,59
Portatile per radioscopia	15	2.110.768,82 €	19,88
Tavolo telecomandato	10	2.015.456,40 €	20,62

Il servizio di manutenzione informatica sulle attrezzature biomedicali è inteso per tutte le apparecchiature biomedicali di proprietà dell'AOUBO, ivi comprese quelle ancora coperte dalle prestazioni di garanzia del fornitore/produttore e di tutte le apparecchiature biomedicali non di proprietà dell'AOUBO ma in uso presso le loro unità operative in virtù di qualsivoglia altro titolo di godimento (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, leasing, locazione comunque denominata, comodato, Service, noleggio comunque denominato, visione ecc.).

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna fornisce alla Ditta aggiudicataria tutti i pezzi di ricambio per il corretto funzionamento delle apparecchiature. La sostituzione compete al Servizio di Ingegneria Clinica della AOU Bologna. La Ditta aggiudicataria ha la responsabilità di organizzare il proprio personale per l'esecuzione degli interventi (programmati e correttivi) nel rispetto delle condizioni minime previste nel presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria ha inoltre la responsabilità di dotare il proprio personale di tutta la strumentazione necessaria ad eseguire gli interventi previsti.

Articolo 3


Durata della fornitura e importo del servizio

La durata del servizio è di 36 mesi dalla data di avvio del servizio. L'avvio del servizio diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti deliberativi previsti dalle norme vigenti.

L'Azienda Sanitaria Committente si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di anno in anno per un ulteriore periodo di ulteriori 3 anni;

Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara;

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo iva esclusa
----	--------------------------	-----	--	---------------------



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore


1	Gestione tecnica informatica dei sistemi medicali per un periodo di 36 mesi	72514000-1 Servizi di gestione attrezzature informatiche	P	€ 495.000,00
2	Opzione art. 106 comma 1, a): Acquisto di ricambi o accessori necessari al funzionamento dei sistemi	72514000-1 Servizi di gestione attrezzature informatiche	P	€ 80.000,00
3	Rinnovo di anno in anno per un massimo di 3 anni	72514000-1 Servizi di gestione attrezzature informatiche	P	€ 495.000,00
4	Opzione art. 106 comma 11: proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente	72514000-1 Servizi di gestione attrezzature informatiche	P	€ 82.500,00
Importo totale a base di gara				€ 1.152.500,00

L'Azienda Sanitaria, si riserva inoltre, la facoltà di inserire durante la vigenza contrattuale, ulteriori attrezzature, senza che questo vada a modificare il canone definito.

Articolo 4

Caratteristiche del servizio

Per lo svolgimento di tutte le attività previste, la Ditta aggiudicataria dovrà adottare le procedure di lavoro e di sicurezza in uso presso l'AOU Bologna. E' facoltà della Ditta aggiudicataria proporre nuove procedure se migliorative del servizio offerto ed è fatto obbligo di adeguamento se quelle attualmente in uso risultassero non adeguate o non in accordo con la normativa citata all'art. 1.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

L'AOU Bologna renderà accessibile alla Ditta aggiudicataria tutta la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature a sua disposizione per le quali è stata richiesta la prestazione dei servizi oggetto di appalto.

Le prestazioni di manutenzione devono essere svolte da tecnici specializzati che la Ditta aggiudicataria dovrà dislocare continuamente e stabilmente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. La necessità di garantire una presenza fisica delle figure professionali preposte all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, deriva dalla natura stessa dei servizi previsti ed in particolare la garanzia di urgenza e tempestività di interventi di natura informatica al fine di garantire la massima continuità di servizio per le apparecchiature biomedicali ed elettromedicali oggetto dell'appalto. L'AOU Bologna, al fine di assicurare la presenza stabile del personale della Ditta aggiudicataria destinato allo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione informatica delle apparecchiature, provvederà a mettere a disposizione idonei locali e ad attivare un numero telefonico, un numero fax e caselle e-mail dedicate.

Al fine di garantire i minori tempi di intervento e la massima garanzia di continuità del servizio, è preferibile che il personale tecnico proposto dalla ditta sia residente, ovvero, in caso di aggiudicazione, che garantisca la presenza a Bologna o in Provincia durante l'orario di servizio sotto dettagliato.

Il Servizio di Ingegneria Clinica metterà a disposizione dei locali, gli arredi e la connessione alla rete aziendale con le relative credenziali per lo svolgimento delle attività, tutti gli strumenti informatici devono essere forniti dall'aggiudicatario.


L'attività del servizio dovrà essere per tutto il periodo contrattuale dal:

- Lunedì – Venerdì: dalle 8,00 alle 17,00 (festivi esclusi);
- Sabato e prefestivi dalle 8 alle 13;

Dovrà essere inoltre disponibile una reperibilità telefonica e, nei casi di maggiore urgenza, la disponibilità ad un intervento presso l'AOU Bologna negli orari fuori dall'orario standard indicato.

Nel caso di interventi on-site si deve tener conto del fatto che la maggior concentrazione di personale dipendente in servizio e la maggiore attività dell'Azienda si verificano nella mattinata dalle 8.00 fino alle ore 15.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì; pertanto in tale fascia oraria si verifica anche il maggior carico di chiamate, circostanza di cui si deve tener conto nella stesura del progetto.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività la ditta aggiudicataria dovrà accettare tutte le limitazioni e le restrizioni dovute dalla natura dell'Azienda che impone l'effettuazione dei lavori in orari e modalità tali da non arrecare intralcio alla sua attività istituzionale.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Sarà messa a disposizione dell'aggiudicatario una connessione da remoto (VPN) per la gestione delle attività che possono essere svolte in tale modalità, ovvero in caso di restrizioni dovute ad emergenze si carattere sanitario

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti obiettivi minimi:


- garantire sulla totalità delle chiamate il “primo intervento” entro 2 ore lavorative dalla richiesta di intervento, nel caso in cui il guasto dell'apparecchiatura non ne consenta il suo utilizzo e un tempo di ripristino non superiore a 24 ore solari consecutive dalla disponibilità dei ricambi;
- garantire sulla totalità delle chiamate il “primo intervento” entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento, nel caso in cui il guasto dell'apparecchiatura ne consenta comunque il suo utilizzo e un tempo di ripristino non superiore a 72 ore solari consecutive dalla disponibilità dei ricambi;

Articolo 5

Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire un complesso unico ed organico finalizzato a garantire il corretto funzionamento e la continuità di servizio attraverso:

1. La fornitura del servizio di primo intervento per tutte le problematiche legate ad aspetti di natura informatica, sia hardware che software per tutte le apparecchiature medicali, inclusi i dispositivi accessori quali stampanti, sistemi di archiviazione, monitor,;
2. L'assunzione della carica di responsabile esterno del trattamento dati;
3. La fornitura del servizio di configurazione e installazione sia direttamente che in supporto ai fornitori, per tutte le apparecchiature medicali e dispositivi accessori che per il loro funzionamento prevedono l'interoperabilità con la infrastruttura di rete aziendale;
4. La fornitura dei servizi informatici accessori finalizzati a garantire la piena funzionalità operativa dei sistemi medicali in tutte le loro componenti.
5. La fornitura delle seguenti attività (l'elenco fornito è a titolo esemplificativo, sono da intendersi incluse tutte le attività tipicamente erogabili dai tecnici on-site):
 - a. Supporto per la creazione e attribuzione di credenziali e profili utente per sistemi applicativi di competenza del servizio di ingegneria clinica
 - b. Configurazione e gestione dei dispositivi portatili e/o wifi quali, ad esempio, palmari, tablet, lettori barcode, ipod, smartphone, ecc..., utilizzati nell'ambito dei sistemi di competenza del servizio di ingegneria clinica
 - c. Configurazione di sistemi di videoproiezione fissi e portatili in uso presso i reparti




Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

operatori integrati con i sistemi di integrazione audio/video

- d. Interventi di assistenza tecnica correttiva o programmata in numero illimitato sulle apparecchiature elettromedicali e relativi accessori situate in uso presso l'Azienda
 - e. Assistenza e risoluzione di problematiche legate a virus informatici o spam, comprese tutte le operazioni opportune per il pieno ripristino delle funzionalità originali del sistema.
 - f. Cancellazione e/o distruzione dei dispositivi di memorizzazione magnetici (HD, chiavette, ...) in caso di riallocazione o rottamazione della stazione di lavoro o di sue parti, secondo la normativa vigente, quale in particolare il provvedimento del garante "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008"
6. La creazione e il mantenimento dell'inventario tecnico secondo le specifiche espresse dall'Azienda Ospedaliera;
 7. Il mantenimento dell'inventario amministrativo hardware e software secondo le specifiche espresse dall'Azienda Ospedaliera.
 8. La produzione di reportistica inerente al servizio erogato.
 9. La gestione, secondo le specifiche espresse dall'Azienda Ospedaliera, del fuori uso per ciascun bene in manutenzione incluso l'aggiornamento dell'inventario amministrativo e tecnico.
 10. La gestione della garanzia per ciascun bene in manutenzione.
 11. Fornire nell'ambito del servizio di assistenza, in caso di urgenza e al fine di garantire la continuità di servizio, anche la fornitura di dispositivi accessori (cavetteria, mouse, tastiere, ricambi per PC, ...) e sistemi (hard disk, NAS da ufficio, chiavette, monitor, PC, stampanti, router, switch, ...).
 12. Garantire un gruppo di lavoro on site costituito da almeno 3 tecnici con i seguenti requisiti di minima:
 - due tecnici senior specializzati in attrezzature informatiche e sistemi operativi client con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo richiesto in ambito sanitario con competenza specifica di attività informatica su apparecchiature biomedicali;
 - un tecnico senior specializzato in gestione dell'infrastruttura di rete informatica per l'ambito di competenza con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo richiesto in ambito sanitario con competenza specifica di attività informatica su apparecchiature biomedicali;
 13. sostituzione del personale, in fase di esecuzione di contratto, solo per cause di forza maggiore e



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

con personale di esperienza analoga o superiore solo a seguito dell'accettazione da parte del referente dell'AOU Bologna, pena l'annullamento del contratto stesso.

Articolo 6


Personale tecnico dedicato al servizio

Il personale tecnico inviato on-site ad operare sulle attrezzature biomedicali

- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere in piena autonomia gli interventi che saranno richiesti;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di telefono cellulare in grado di ricevere chiamate e di effettuare le chiamate necessarie a relazionarsi con i colleghi e con il personale tecnico dell'azienda interessata e con altri fornitori;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria di tutti i dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e indicati dai DPCM in vigore;
- deve avere sempre con sé un documento di identità personale;
- deve rispettare il divieto di fumo ove previsto;
- deve indossare in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile fotografia, qualifica e codice identificativo;
- deve mantenere un comportamento adeguato e consono al luogo e alla mansione;
- deve conoscere e rispettare le normative e i regolamenti interni aziendali che saranno forniti all'avvio del servizio;
- deve conoscere e parlare la lingua italiana.

Poiché nell'esercizio dei servizi oggetto del presente capitolato il personale del fornitore dovrà interagire sia con il personale delle Aziende sia con altre ditte o servizi, tale interazione dovrà essere orientata alla totale efficienza nella risoluzione dei problemi. È richiesta, pertanto, una fattiva e piena collaborazione secondo questo orientamento, mentre sarà respinto e considerato come inadempienza contrattuale qualunque tipo di atteggiamento strumentale.

Ciò premesso si precisa che un qualsiasi tecnico può essere ruscato dalla Committenza a suo motivato ma insindacabile giudizio in caso di lacune comportamentali che pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio appaltato o di un documentato e ripetuto rapporto con l'utenza negativo o non soddisfacente.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

La Ditta dovrà accettare la richiesta senza nessuna possibilità di eccezione, sostituendo l'operatore con altro di idonei requisiti e nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta entro il termine massimo di 20 giorni solari.

Il servizio dovrà essere garantito con continuità, anche in caso di assenze temporanee del personale ad esso assegnato, il quale dovrà operare per l'intera durata del contratto, salvo giustificata motivazione (per es. dimissioni del lavoratore). In caso di sostituzione, in ogni caso, dovrà essere garantito il passaggio di consegne senza alcun riflesso sull'operatività. Il personale proposto per la sostituzione dovrà avere idonei requisiti nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta.

Il fornitore non potrà sospendere, con decisione unilaterale, l'erogazione delle prestazioni contrattualmente definite in nessun caso, neppure quando siano pendenti controversie con l'Azienda committente.

Qualora si pervenisse a risoluzione contrattuale per inadempienza del fornitore, sullo stesso graverebbero tutti gli oneri e le conseguenze anche legali. Tutti gli interventi di assistenza per guasti dovranno essere opportunamente dettagliati con report tecnici sulle attività svolte.

Articolo 7 **Magazzino**

Il fornitore dovrà conservare a sua cura e spese un magazzino di parti di ricambio e scorte, onde fronteggiare in modo tempestivo i guasti e garantire i tempi di intervento sopra definiti.

Il fornitore deve indicare nel progetto quali scorte saranno conservate presso i locali messi a disposizione dall'Azienda e quali nelle proprie sedi e la strategia che sarà adottata per la gestione del magazzino.


Articolo 8 **Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi i tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato speciale e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda Ospedaliera comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con nota tramite Pec, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento eseguite;

Articolo 9

Monitoraggio

Obiettivo del monitoraggio non è avallare l'accettazione del servizio, bensì contribuire al fatto che essa soddisfi in pieno le esigenze del committente. Il monitoraggio, pertanto, risponde anch'esso a canoni di efficacia ed efficienza, ma deve coprire l'intero arco temporale di fornitura del servizio. Il suo obiettivo, infatti, riguarda l'identificazione di scostamenti dalle prescrizioni contrattuali: da un lato esso deve identificare azioni preventive e correttive atte a superare le eventuali anomalie rilevate; d'altro lato esso deve modulare l'adeguamento del sistema rispetto alle aspettative definite.

Gli strumenti del monitoraggio devono agire con un'azione di rilevamento dei dati a consuntivo, con la creazione di project repository, che accumulino la conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative del servizio fornito in serie storiche di dati oggettivi, mediante la scelta di precisi indicatori di efficienza.

Lo strumento principale attraverso il quale l'Azienda effettuerà queste azioni sarà costituito da un gruppo di monitoraggio composto da rappresentanti del fornitore e rappresentanti dell'Azienda i cui compiti principali saranno:

- verifica periodica del rispetto dei livelli di servizio espressi nel presente capitolato attraverso il confronto con i dati forniti dai report periodici, eventualmente integrati da strumenti di controllo congiuntamente definiti.
- valutazione delle azioni da intraprendere per risolvere eventuali problemi operativi;
- valutazione delle eventuali contestazioni relative alla gestione ed erogazione del servizio;
- analisi delle richieste di modifica dei processi di erogazione del servizio e dell'organizzazione, in termini quantitativi e qualitativi.


La periodicità con cui si riunirà il gruppo di monitoraggio sarà concordata con il fornitore.

L'AOUBO potrà anche avvalersi di consulenti esterni o altri soggetti a propria discrezione per effettuare controlli periodici o costanti sulle prestazioni effettuate dal fornitore senza che questi possa obiettare diversamente.

Articolo 10

Customer satisfaction

Al fine di rilevare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi, potranno essere somministrati ed elaborati dei questionari ad hoc.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Tali questionari saranno relativi ai servizi a contatto diretto con gli utenti (help desk, assistenza remota, assistenza hardware e software) e potranno essere somministrati ad un campione di numerosità compresa tra il 10% e il 15% degli utenti che hanno usufruito dei servizi e composto in maniera proporzionale al numero degli utenti nei vari servizi dell'Azienda. I questionari saranno composti da domande (item) alle quali dovrà essere risposto con la scelta di un valore e potranno essere somministrati, con cadenza periodica.

I questionari potranno contenere domande relativa a:

- valutazione dell'ultimo intervento,
- facilità di accesso al servizio,
- comprensione delle esigenze,
- cordialità del personale,
- rispetto percepito dagli utenti,
- tempo di attesa per l'intervento,
- capacità di effettuare gli interventi velocemente,
- capacità di fornire informazioni,
- capacità di effettuare il lavoro correttamente al 1° intervento,
- qualità dell'intervento in relazione alle aspettative degli utenti,
- buona volontà ad effettuare qualsiasi lavoro,
- abilità e prontezza a rispondere a qualsiasi domanda.
- valutazione del livello di soddisfazione complessiva del servizio.


Gli esiti della rilevazione dovranno attestarsi su livelli medio alti di soddisfazione, in particolare, il valore medio delle risposte, per ogni item, dovrà collocarsi nel più alto 33-esimo percentile della scala utilizzata per la valutazione di quell'item. Per esempio se la scala di valutazione va da 1 a 5 per soddisfazione crescente, la media delle risposte deve essere tra 3,35 e 5.

Se l'elaborazione dei risultati dovesse evidenziare il mancato rispetto del precedente requisito, tale circostanza comporterà l'applicazione delle penali indicate nel relativo paragrafo del presente capitolato.

Articolo 11

Condizioni di fine contratto

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale, la ditta aggiudicataria si impegna a favorire l'avvio in parallelo del servizio da parte del fornitore risultato aggiudicatario, in modo da consentire l'agevole avvicendamento alla fine del periodo contrattuale senza alcun blocco operativo.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a un periodo di transizione da un minimo di 30 giorni a un massimo di 60 giorni durante il quale affiancare l'impresa subentrante per la presa in carico da parte di quest'ultima di tutti i servizi incluso il trasferimento del relativo know-how logistico-operativo.

Inoltre deve essere già incluso nel contratto di fornitura il recupero dei dati dai propri database (anagrafe infrastrutture, gestione richieste e interventi ecc.) nei più comuni formati standard di esportazione e trasmissione disponibili al termine del contratto, senza alcuna limitazione, senza alcun blocco operativo, consentendo il recupero completo degli archivi.

Articolo 12

Inadempienze contrattuali e penalità

In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta dei danni, saranno applicate le penali riportate nei punti seguenti. Si precisa che per importo complessivo annuale del contratto si intende la somma del canone annuo di tutte le Aziende partecipanti allo stesso lotto all'interno del quale si verifica l'inadempienza.


Ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'entità delle penali legate al ritardo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento del valore del contratto.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l'incameramento del deposito cauzionale e/o attraverso l'emissione da parte dell'ufficio amministrativo competente dell'ente, di una nota d'addebito, ai sensi dell'art.15, comma 1, D.P.R. 633/72 e/o la detrazione dell'importo della penale dalla prima fattura in liquidazione successiva al verificarsi del ritardo/inadempimento.

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle inadempienze/non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Le penali sono così riassumibili:

- Il mancato rispetto dei tempi proposti nel piano di avvio del servizio, comporterà una penale pari a € 100,00 al giorno; superato il 15° giorno e fino al 30° la penale potrà essere raddoppiata. Trascorsi inutilmente 30 giorni l'AOUBO si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione per inadempienza;




Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

- Il mancato rispetto delle tempistiche di “primo intervento” entro 2 ore lavorative dalla richiesta di intervento, nel caso in cui il guasto dell’apparecchiatura non ne consenta il suo utilizzo e un tempo di ripristino non superiore a 24 ore solari consecutive dalla disponibilità dei ricambi comporterà una penale pari a € 400,00;
- Il mancato rispetto delle tempistiche di “primo intervento” entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento, nel caso in cui il guasto dell’apparecchiatura ne consenta comunque il suo utilizzo e un tempo di ripristino non superiore a 72 ore solari consecutive dalla disponibilità dei ricambi comporterà una penale pari a € 200,00;
- Il mancato affiancamento del personale nuovo con quello uscente comporterà una penale pari a € 200,00 per ogni giorno lavorativo;
- Il mancato rispetto delle disposizioni operative previste nei reparti, ambulatori, laboratori, uffici, ecc. comporterà una penale pari a € 100,00;
- La mancata sostituzione del personale privo delle esperienze e competenze indicate nell’articolo 5, si applicherà una pena pari a € 100,00 per ogni giorno di attività del suddetto personale;
- Per ogni segnalazione relative alla mancata osservanza delle norme vigenti nelle strutture dell’AOUBO, si applicherà una penale pari a € 100,00;
- Per ogni evento sul mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti nei questionari di Customer satisfaction di cui al precedente articolo 10, si applicherà una penale pari a € 50,00;

Il verificarsi delle condizioni di seguito definite (la cui elencazione è da intendersi indicativa), come “grave inadempienza” ovvero:

- l’invio on-site di o l’utilizzo in teleassistenza di personale non qualificato o non corrispondente al profilo proposto nel curriculum offerto.
- il mancato adeguamento alle normative, in tutti i casi in cui esso sia inerente al servizio erogato, entro un termine di 60 giorni solari (o un tempo minore se rigidamente imposto dalla stessa normativa cui è necessario adempiere) dalla resa disponibilità;
- l’esecuzione di operazioni (configurazioni, sostituzioni di hardware, interventi ecc.) che causino un disagio grave e prolungato oppure che esponano l’Azienda a situazioni di rischio (per es. l’apertura di una falla nella sicurezza) o di inadempienza rispetto alle normative sulla sicurezza (per es. l’accessibilità imprevista a una banca dati contenente dati sensibili oppure la vulnerabilità rispetto alla riservatezza delle informazioni);
- la mancata ottemperanza a quanto previsto al punto “11 Condizioni di fine contratto”;
- la violazione di qualsiasi norma di sicurezza incluso quanto indicato nel GDPR 2016/679 e nel Dlgs. n. 101 del 4/9/2018;



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

l'AUOBO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, come indicato nell'articolo 17, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la segnalazione all'ANAC.

Articolo 13

Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.


Articolo 14 **Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -**

L'AOUBO, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul sito:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link <http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto> dove è possibile trovare anche il fac simile del DUVRI AOU Bologna.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

L'AOUBO, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Articolo 15

Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende sanitarie AVEC esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione del servizio a canone avverrà a canoni trimestrali posticipati.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:


I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.


L'AOUBO procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

	Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	--

Articolo 16

Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)


1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 17

Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

i) in caso di mancato superamento del periodo di prova;
l) protrarsi e ripetizione delle inadempienze;
m) in caso di inadempienze ritenute gravi dall'AOUBO;
n) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto si applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 18 **Recesso dal contratto**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.


Articolo 19 **Fallimento – liquidazione – ammissione a procedure concorsuali**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Azienda può proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Azienda Sanitaria può recedere dall'appalto.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Articolo 20 **Brevetti e diritti d'autore**

La ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, presi in locazione o licenza d'uso, la ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.

Le Aziende Sanitarie si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce allo stesso la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Qualora l'azione giudiziaria sia fondata l'Azienda appaltante ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti (danno d'immagine e divieto all'uso) e la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto.

Articolo 21

Clausola Sociale.

Non essendoci un Operatore Economico uscente, per la presente procedura non sono previste clausole sociali.

Articolo 22

Segnalazioni all' ANAC

Fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida n. 6 approvate dall'Anac con delibera n. 1293 del 16.11.2016, in caso di false dichiarazioni rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, le Aziende Sanitarie procederanno alla segnalazione all'ANAC (articolo 80 del D.Lgs 50/2016 d'ora in avanti Codice degli appalti) per l'adozione dei provvedimenti che riterrà di dover applicare. Alla segnalazione all'Autorità, le Aziende Sanitarie procederanno ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le false dichiarazioni attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, le Aziende Sanitarie procederanno inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.


Articolo 23

Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

In caso di sciopero, la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Articolo 24

Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La Ditta aggiudicataria è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi. Le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

La ditta ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'Azienda Sanitaria rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Articolo 25

Responsabilità

L' AOUBO è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.


La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Articolo 26

Danni a persone e cose

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno il 90% del valore della gara – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.

Articolo 27 **Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2


L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 28

Controversie e Foro competente


Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Articolo 29

Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di Bologna presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.



Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

Il direttore

Articolo 30 Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

1) Capitolato Speciale

Allegato n. 1 Clausole Vessatorie

Allegato A Scheda Offerta Economica

D.U.V.R.I.

2) Disciplinare di gara

Allegato n. 2 Domanda di partecipazione

Allegato n. 3 Schema di contratto

Allegato n. 4 Descrizione trattamento dati

Allegato n. 5 Istruzioni trattamento dati

Allegato PI- Patto di integrità di cui alla delibera n. 41 del 30.01.2015 dell'Azienda USL di Bologna

3) Bando di gara

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)